

RISPARMIO & FUTURO

Più fatti ... e meno parole !!!



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIII – N°2 - 1° Febbraio 2021

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIII – N° 02- Febbraio 2021

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

Sommario del n° 2 – Febbraio 2021

<i>Assegno emesso senza autorizzazione: la sanzione della Prefettura è annullata.....</i>	<i>03</i>
<i>Nella provincia di Pisa concessionaria non consegna le auto acquistate. E' truffa contrattuale.....</i>	<i>03</i>
<i>Anziano e invalido con la casa pignorata: il Giudice annulla l'esecuzione</i>	<i>05</i>
<i>Osservatorio dei Prezzi a Potenza.....</i>	<i>06</i>
<i>Circola uno slogan martellante: "Guadagni, vinci e cambi il paese".....</i>	<i>06</i>
<i>TRADING ON LINE: ARRIVANO I PRIMI RIMBORSI PER GLI ASSOCIATI ADUSBEF IL GATTO E LA VOLPE NON DORMONO MAI - PARTE II.....</i>	<i>06</i>
<i>La violazione dei dati personali: DATA BREACH, Sim Swap e CASHBACK.....</i>	<i>07</i>
<i>Campagna 5 x 1000</i>	<i>11</i>
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	<i>12</i>

Assegno emesso senza autorizzazione: la sanzione della Prefettura è annullata

Un nostro assistito ha ricevuto la notifica da parte della Prefettura di Pisa di un'ordinanza-ingiunzione con la quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 386/1990 (ovvero *“Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”*), per aver emesso un assegno di conto corrente senza autorizzazione e, conseguentemente, gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.032,00, nonché quella accessoria dell'inibizione di emettere assegni per 24 mesi.

Contro tale ordinanza-ingiunzione abbiamo proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di San Miniato, lamentando e contestando una serie di vizi processuali tra i quali che nè al momento dell'emissione dell'assegno, nè successivamente, il cliente aveva ricevuto comunicazione di sorta dalla Banca o da chicchessia a proposito della revoca dell'autorizzazione ad emetterli; pertanto non aveva motivo alcuno di astenersi dal ricorrere al proprio carnet di assegni.

Proprio tale rilievo è stato ritenuto assorbente dal Giudice adito, Dott. Dario Bongiorno, il quale, con sentenza del 23.10.2020, in accoglimento del ricorso, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione prefettizia e condannato la Prefettura di Pisa alle spese di lite.

Il Giudice ha infatti ritenuto come *“ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo dell'art. 1 L. 386/1990 ... è necessario dimostrare l'esistenza della revoca e la conoscenza del traente. In questo senso incombe all'ente deputato all'accertamento della violazione l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di*

ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23015; Tribunale di Napoli 31.1.10), tenuto conto della natura recettizia di tale atto con conseguente decorrenza dei suoi effetti solo dal momento della comunicazione effettiva. Nella fattispecie la Prefettura ha resistito all'opposizione, pur non fornendo la prova dell'avvenuta comunicazione della revoca da parte del trattario (nel caso istituto bancario), o quantomeno, non dimostrando che all'atto della negoziazione dell'assegno, il preavviso di revoca era già stato comunicato o che il ricorrente ne fosse a conoscenza. Del resto, in caso di revoca di autorizzazione all'emissione di assegni, non spetta al privato dimostrare la propria ignoranza bensì alla Prefettura dimostrare la sua conoscenza (della revoca). Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che non vi è prova che l'assegno sia stato emesso in difetto di autorizzazione del trattario, va dichiarata l'illegittimità della violazione contestata e della impugnata ordinanza prefettizia irrogativa della sanzione amministrativa”.

Nella provincia di Pisa concessionaria non consegna le auto acquistate. E' truffa contrattuale

Molti ignari cittadini (alcuni dei quali da noi tutelati) sono caduti nella rete di una concessionaria del pisano che ha offerto in vendita automobili a km 0 ma poi non le ha mai consegnate.

Il modus operandi è stato sempre lo stesso: richiesta di sostanzioso acconto al momento della stipula del contratto e poi talvolta - addirittura - sollecito per il pagamento del saldo a fronte del quale le vetture - di cui venivano anche inviate fotografie - sarebbero state messe a

disposizione dei clienti. Ed invece, pagato anche il saldo ecco la sgradita sorpresa: niente auto!

Da lì in poi scuse e pretesti si sono susseguiti da parte del personale della concessionaria e sono dei più svariati e coloriti.

Ed intanto la concessionaria ha incamerato denari su denari dai malcapitati, inconsapevoli della truffa ordita ai loro danni che non accenna ad arrestarsi (l'ultima promessa vendita a noi nota risale a non più tardi di un mese fa).

Non bisogna pertanto più attendere ma agire intanto in sede penale e poi anche in sede civile. Ciò è quanto stiamo facendo cercando così di offrire una possibile prospettiva di recupero.

Del resto a nostro avviso ci troviamo al cospetto di una vera e propria truffa, punibile ai sensi dell'art. 640 c.p., per il quale: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”*. Aggravata (con la pena *“da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549”*) dal fatto di aver *“cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”* (cfr. art. 61, primo comma, n. 7, c.p.).

Ecco presupposti, elemento psicologico, artifici e raggiri, ingiusto profitto e danno patrimoniale.

PRESUPPOSTI GIURIDICI.

NOZIONE: si ha truffa contrattuale allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato (cfr. Cass. 3538/1980 Rv. 148455; Cass. 47623/2008 Rv. 242296).

ELEMENTO PSICOLOGICO: nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influenzando sulla volontà negoziale

di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr. Cass. 7066/1981 Rv. 149803; Cass. 4423/1983 Rv. 164164).

ARTIFICI E RAGGIRI: consistono nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto (cfr. Cass. 40271/2015 Rv. 265163).

INGIUSTO PROFITTO: in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto (cfr. Cass. 7193/2006 Rv. 233633; Cass. 47623/2008 Rv. 242296).

DANNO PATRIMONIALE: nella truffa contrattuale il danno patrimoniale non è necessario che sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica, che lo stesso si riprometteva di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente, da cui sia stato tratto in errore (cfr. Cass. 3094 /1978 Rv. 141597).

MOMENTO CONSUMATIVO: il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. In particolare, ove il pagamento del bene deve avvenire, per pattuizione, in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione (cfr. S.U. 18/2000 Rv. 216429; Cass. 31044/2008 Rv. 240659; Cass. 49932/2012 Rv. 254110; Cass. 18859/2012 Rv. 25282).

RAGGIRI NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO: le suddette regole, come si può notare, si riferiscono alle ipotesi in cui i raggiri o gli

artifici vengano posti in essere nella fase precontrattuale al fine di convincere la vittima a stipulare un contratto che, senza quegli artifici, non avrebbe stipulato. Gli artifici e raggiri, però, possono essere posti in essere da uno dei contraenti a danno dell'altro anche in una fase successiva alla stipula del contratto.

Anche in questo caso nulla cambia. Infatti, “in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.” (cfr. Cass. 41073/2004 Rv. 230689).



(Avv. Alberto FOGGIA - Delegazione PISA)

Anziano e invalido con la casa pignorata:

il Giudice annulla l'esecuzione

Un anziano invalido e malato al quale una Banca aveva pignorato l'abitazione ha ottenuto tutela in sede esecutiva dal Tribunale di Catania. Il Giudice Dott. Francesco Lentano con Sentenza emessa il 9 gennaio 2021 e pubblicata oggi, accogliendo l'opposizione proposta, ha annullato l'esecuzione immobiliare richiesta nei confronti del ricorrente sulla base di un titolo esecutivo costituito da atto pubblico di concessione d'ipoteca a garanzia di finanziamento in valuta estera, ritenuto invalido, e ha condannato la Banca al pagamento delle spese di lite.

“E' un grande risultato ottenuto dopo anni di battaglia giudiziaria che restituisce una speranza contro lo strapotere delle Banche” afferma l'Avv. Elisabetta Freni Delegato Adusbef per Catania e Ragusa che ha seguito il consumatore in tutte le fasi dinanzi al Tribunale “la Sentenza resa è ben motivata e approfondisce un tema molto attuale: quello dei requisiti per l'esistenza di un valido titolo esecutivo, sul quale la Cassazione si è già pronunciata e che viene efficacemente ribadito”.

Nei fatti l'anziano dopo oltre vent'anni dalla stipula dell'atto in questione, dopo essere stato costretto alla chiusura della propria attività e aver subito il pignoramento anche della casa di abitazione si è affidato al legale Adusbef che ha portato avanti la causa.

Con l'opposizione si è contestato il diritto della Banca a procedere con l'azione esecutiva in mancanza di un titolo che avesse i presupposti di cui all'art. 474 cpc e che documentasse l'erogazione delle somme.

E il Tribunale con attenta analisi ha accolto le istanze, prima sospendendo in sede cautelare l'esecuzione, con Ordinanza resa dalla Dott.ssa Floriana Gallucci ed ora, nel merito, con la Sentenza appena emessa, evitando così che la casa potesse andare all'asta.

Queste Sentenze ci riempiono di orgoglio e ci motivano nel duro lavoro che portiamo avanti tutti i giorni contro poteri forti e consolidati.



Avv. Elisabetta Freni
Delegato Adusbef Catania e Ragusa



Venerdì 15 gennaio 2021 – Le associazioni dei consumatori sono pronte a partecipare al costituendo Osservatorio dei Prezzi che potrebbe essere costituito a Potenza dall'amministrazione comunale.

Ne dà notizia il Presidente dell'Adoc Basilicata, Nino D'Andrea, con una nota a firma delle associazioni UNC BASILICATA, FEDERCONSUMATORI BASILICATA, LEGA CONSUMATORI BASILICATA, ADOC BASILICATA, CODICI BASILICATA, POLIDEAM BASILICATA, ASSOCONSUM BASILICATA, **ADUSBEF BASILICATA**, CODACONS BASILICATA, CITTADINANZATTIVA BASILICATA, ADICONSUM BASILICATA.



Circola uno slogan martellante: "Guadagni, vinci e cambi il paese".

Non è una pubblicità che offre opportunità a venditori di pentole o divani, ma è **una pubblicità che il governo sta diffondendo per sostenere l'uso di carte di credito negli acquisti.**

A parte ogni considerazione sull'utilità di questa forsennata lotta al contante per i piccoli acquisti, quello che tutti devono sapere è che **la pubblicità è falsa ed ingannevole**: usare il termine "guadagni" è esecrabile, perché il meccanismo del cosiddetto "cashback" funziona esattamente alla rovescia, cioè "spendi" per ottenere un modesto sconto...

Spendere 100 euro per ottenere un rimborso di 10 euro significa spendere 90 euro; altro che "guadagno".

Cosa aspettano le associazioni dei consumatori a denunciare il governo davanti all'autorità garante della concorrenza per utilizzo di pubblicità ingannevole?

Gianluigi De Marchi


TRADING ON LINE:
ARRIVANO I PRIMI RIMBORSI PER
GLI ASSOCIATI ADUSBEF
IL GATTO E LA VOLPE NON
DORMONO MAI - PARTE II

I NUMERI DEL TRADING ON LINE
IN ITALIA.

I numeri del Trading on line in Italia hanno raggiunto delle proporzioni smisurate:

- 1) 20 milioni di utenti bancari con accesso online;
- 2) 3,6 milioni posseggono un conto titoli;
- 3) 2,2 milioni ovvero l'11% gestiscono direttamente il proprio portafoglio titoli;
- 4) 200.000 risparmiatori effettuano almeno un trader a settimana;
- 5) 15.000 sono gli heavy trader ovvero più operazioni a settimana o al giorno.

Numeri troppo consistenti, che hanno fatto gola al Gatto e la Volpe di turno, ossia le società o pseudo società che fingendo di operare nel settore del trading online hanno tratto in inganno, migliaia di ignari o ingenui risparmiatori, che poi si sono ritrovati il conto praticamente svuotato in seguito alle perdite subite, seguendo i consigli o addirittura in seguito all'operatività pilotata da falsi account manager, il cui ultimo pensiero era quello di tutelare i risparmi dei propri clienti.



L'INCONTRO-DIBATTITO TENUTOSI IL 24.11.2020.

Ormai sono più di due anni che il fenomeno imperversa sul nostro Paese, ma a quanto pare il numero degli incauti risparmiatori, che si affidano a società, che poi si rivelano truffaldine non appare scendere.

L'argomento è stato oggetto di dibattito il 24.11.2020, in un incontro webinar organizzato da Adusbef ed Assotag, a cui hanno partecipato tra gli altri il giornalista Luca Gaballo, che di recente si è occupato dell'argomento con un servizio andato in onda sulla Rai, nonché esperti del settore ed avvocati.

Sono state indicate sia le condotte adottate da truffatori per convincere le persone ad investire, ma si è cercato anche di capire quali siano le motivazioni che spingono molti risparmiatori a dare credito a tali società.



L'ATTIVITÀ DELL'ADUSBEF A TUTELA DEI RISPARMIATORI :

Soprattutto nell'ultimo anno, l' Adusbef, ha ricevuto numerose richieste di assistenza per perdite da Trading online.

Già lo Studio dell'Avv. Vincenzo Laudadio, ha ottenuto dei buoni risultati ottenendo la restituzione del 50% delle perdite subite da associati Adusbef, recuperate nei confronti di società aventi sedi a Cipro.

Di recente su Roma, anche l'Avv. Massimo Campanella è riuscito a recuperare perdite patrimoniali subite da associati Adusbef , in seguito a rapporti con società che

operano nel trading online, con condotte rivelatesi illegali.

Sicuramente bisogna valutare caso per caso le possibilità di recupero, ma per fare questo serve che i malcapitati, eliminata ogni remora, raccontino la loro vicenda e la denunzino, infatti i numeri dei probabili truffati potrebbero essere molti più alti di quelli che risultano dai dati statistici.

LE TIPOLOGIE DI TRUFFE NEL TRADING ON LINE

Broker trading Privo di autorizzazione, inesistente *licenze e sede legale.*

Ti contattano telefonicamente e ti invitano a registrarti su un determinato sito promettendoti guadagni elevati in tempi brevi.

Promesse di falsi guadagni

Ti contattano su Facebook invitandoti a seguire un corso gratuito per imparare il trading. Ti fanno dunque iscrivere ad un broker associato.. che è una truffa!

Il profeta "Guru" del trading

Molti broker truffa per dimostrare di possedere una licenza ed operare in regime di legalità, la comprano in Paradisi Fiscali come Vanuatu o Saint Vincent e Granadine.

Broker con sedi sospette

Contattano i già truffati, proponendo un improbabile recupero delle somme precedentemente perse...spesso si tratta di altra truffa e di società di recupero inesistenti .

Truffa nella truffa (recupero)

Molti brokers truffa chiedono un versamento del 26% ai loro clienti affinché venga abilitata l'opzione di prelevamento – è UNA TRUFFA NELLA TRUFFA. I brokers non sono sostituiti d'imposta.

Truffa del versamento del 26% delle imposte

Alcuni brokers truffaldini usano web Domain redirect CyberSquatting advertising per pilotare incauti risparmiatori sui loro siti / broker truffa.

Nella tipologia di truffa denominata CyberSquatting, il broker truffa si affida a network pubblicitari che offrono il **web Domain redirect advertising**, ovvero un sistema che utilizza nomi dominio *simili* a quelli di famosi giornali, per poi reindirizzare il traffico sulla pagina del broker truffa. Un esempio che è stato individuato di recente è quello dell'indirizzo internet **ilpost.ir**, che somiglia al più celebre **ilpost.it**, quotidiano online diretto da Luca Sofri.

Nel caso in cui per errore venisse digitato nella barra indirizzi ilpost.ir, si verrebbe reindirizzati su un falso *magazine* di nome Caffaina, dove il malcapitato verrebbe ammaliato dalla solita storia di un personaggio famoso che ha guadagnato centinaia di migliaia di euro con un sistema su Bitcoin, invogliandolo a registrarsi su qualche piattaforma che si occupa di investimenti.

Questa tipologia di truffa è di nuova generazione, e particolarmente infida.

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIANO SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NEI RAPPORTI TRA BANCA STRANIERA E CONSUMATORE ITALIANO.

In questo tipo di controversie, si può far valere il foro del consumatore, ed iniziare una causa sul territorio italiano.

Sul punto si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.6280 del 04/03/2019.

Applicando le disposizioni espresse dalle norme di diritto internazionale privato, la Corte è intervenuta sulle dispute relative ai criteri ermeneutici utilizzabili con riferimento alle norme dettate dalla Convenzione di Lugano e, più in generale sulle disposizioni in tema di competenza

giurisdizionale. La Convenzione di Lugano del 2007 rappresenta l'evoluzione della precedente Convenzione del 1988, che a sua volta riproduceva quanto già affermato dalla storica Convenzione di Bruxelles del 1968, che diede vita a un corpus di disposizioni uniformi in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in "materia civile e commerciale". Pertanto i principi espressi dalle Sezioni Unite, appaiono pienamente applicabili ai contenziosi in cui si pongano quesiti afferenti la giurisdizione, tra i diversi Paesi dell'Unione europea, ai quali si applicano le norme della Convenzione di Bruxelles del 1968, successivamente trasposte prima nel regolamento n.44/2001 e poi nel regolamento n.1251/2012 attualmente vigente.

Per l'aspetto che a noi interessa, la Convenzione di Lugano, così come il modello del 1968 si occupa anche dei rapporti tra operatore professionale e consumatore. Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione: "l'azione promossa dal consumatore, contro la controparte contrattuale che presenti i connotati del professionista o dell'imprenditore, può essere proposta o davanti al giudice dello Stato aderente " nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore".

Conclusioni

Per le truffe nel Trading online, ormai non si può più parlare di un nuovo tipo di truffa, in quanto ormai stanno imperversando da anni, quello che invece è cambiata è la nuova conoscenza del fenomeno, infatti in questo ultimo periodo di casi ne vengono denunciati molti di più, ed anche i mass media si stanno occupando di più del fenomeno. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione su cosa si investe e soprattutto a chi si affidano i propri denari, se poi si è già caduti nella rete affidarsi sempre a legali di fiducia e farsi seguire fin dall'inizio nelle eventuali azioni di recupero delle somme sottratte. Dispiace dirlo

ancora nel 2021, ma il Gatto e la Volpe non dormono mai, sempre a caccia delle monete d'oro.



Avv. Massimo Campanella - Roma
(Componente del Direttivo Nazionale)

La violazione dei dati personali: DATA BREACH, Sim Swap e CASHBACK

C'è uno stretto legame tra trattamenti di dati personali, servizi di telefonia mobile e servizi bancari.

Con il termine *data breach* il nuovo regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali individua una “violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.¹

Al verificarsi dell'evento, l'art 33 del GDPR concede 72 ore al titolare del trattamento per la notifica al Garante qualora la violazione costituisca un rischio per i diritti della persona nonché ai soggetti interessati.

Il tema dei rischi connessi ad una violazione o perdita di controllo del dato è quindi particolarmente sentito dal legislatore europeo, visto anche l'ampio uso e l'interconnessione che alcuni trattamenti vivono nella società digitale.

Il trattamento dei dati personali assume un'importanza fondamentale in ambito digitale, quando la propria identità fisica deve rapportarsi con gli strumenti digitali che consentono di eseguire operazioni bancarie.

Nel momento in cui l'interessato accede ai propri servizi di home banking, a seguito

dell'affermazione di nuovi presidi di sicurezza come la *strong customer authentication* (voluta proprio dalla regolamentazione europea), “identità fisica” e “identità digitale” devono coincidere e necessitano pertanto una tutela unica e forte.

Autenticarsi su un *account* bancario, infatti, oggi significa dimostrare la propria identità attraverso l'inserimento di codici, ormai divenuti dato personale: tali fattori seguono la disciplina di sicurezza europea che li riferisce direttamente alla persona con criteri di conoscenza, possesso e inerenza (SCA).

In ciò ha un rilievo assoluto l'utenza telefonica, che permette il rispetto delle specifiche tecniche volute dal Regolamento delegato UE2018/389 della Commissione e dalla direttiva PSD2, il quale richiede la formazione di codici dinamici generati in tempo reale ed inviati *out of band* rispetto all'ambiente di *home banking* nel momento in cui il cliente accede al servizio.

I numerosi attacchi informatici, di cui sentiamo sempre più spesso parlare e di cui i delegati Adusbef si occupano ormai quotidianamente, sono rivolti innanzitutto ai nostri dati personali, sia relativi alla persona fisica sia relativi alla nostra identità digitale.

Sono infatti noti gli attacchi informatici che aggirano i presidi di sicurezza per captare proprio tali codici dinamici ed operare sugli *account* bancari delle vittime.

Tra questi il *sim swap*² è forse quello più pericoloso, perché avviene con modalità del tutto impercettibili per le vittime.

Infatti, in un primo momento l'hacker informatico accede in modo fraudolento al profilo bancario del malcapitato (senza che né la banca, né la vittima se ne accorgano), carpisce le necessarie informazioni, disattiva la sim del correntista, ottenendone una nuova con falsi documenti della vittima che esibisce ai negozi di servizi di telefonia: una volta che l'hacker è in possesso della nuova sim (stesso numero telefonico della vittima), procederà alla attivazione delle credenziali operative ottenute a seguito di richiesta alla banca e sarà lui a

¹ <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach>

² <https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/comunicato-stampa-operazione-sim-swap/index.html>

ricevere gli sms dalla banca, operando indisturbato ed all'insaputa della vittima.

L'hacker (che i tecnici chiamano anche "l'attaccante") avrà in quel momento il pieno possesso di dati personalissimi della vittima: non solo l'anagrafica legata alla *sim*, ma anche i dati relativi al pagamento legato all'utenza cellulare, che hanno natura bancaria.

Ottenere l'anagrafica di un cliente di servizi di telefonia consente agli hacker di perpetrare forme di *phishing* o furti di identità, qualora vi siano anche copie di documenti di identità nella massa dati colpita da violazione.

Ove l'attenzione si focalizzi sulle forme di *phishing* più evoluto, che sfruttano e-mail o *sms* e contatti vocali in modo sinergico per indurre la vittima ad azioni riparatorie di asseriti accessi illegittimi ai propri *account* bancari, emerge con chiarezza la portata devastante del problema: molte persone hanno avuto il loro conto corrente quasi azzerato da questo tipo di truffe.

Le misure di sicurezza devono essere più efficaci e devono essere costruite di concerto tra vari titolari, qualora i servizi da loro offerti trovino un punto di contatto: se infatti oggi servizi bancari e servizi di telefonia mobile non possono più prescindere l'uno dall'altro nell'offerta da parte delle banche di servizi di pagamento telematici, le relative policy di sicurezza devono essere complementari, assunte cioè in considerazione dell'intero processo di trattamento che si pone in atto.

Ciò anche in ragione del fatto che anche i servizi telefonia si avvantaggiano di servizi di pagamento in moneta elettronica: si pensi al recentissimo Cashback di Stato, il provvedimento del Governo che consente di ottenere un rimborso se si utilizza una App (quindi, la *sim* di un cellulare) per il pagamento di beni e servizi con strumenti elettronici (la carta di credito o il bancomat, con i relativi dati).

Cosa succederebbe se il *database* dove vengono custoditi quei dati venisse colpito da *hacker*?

Quei dati, i nostri dati bancari e telefonici, sono davvero protetti dagli attacchi dei più esperti

hacker informatici oppure corriamo il rischio che possano essere carpiri da chi ci svuoterà il conto senza nemmeno fatica?

L'approccio alla valutazione di un rischio potenzialmente congiunto deve essere compiuto alla luce del principio dell'*accountability*, con azioni preventivamente valutate che rispettino pienamente le norme regolamentari e assicurino la maggior tutela in caso di attacco informatico di truffatori.

La valutazione di impatto dei rischi legati allo specifico trattamento deve essere compiuta *ex ante* dai titolari, con l'impiego di profili di *privacy by default* e *by design*, capaci di garantire ancor prima di iniziare il trattamento misure di sicurezza specifiche legate al dato trattato.

Soltanto un'effettiva valutazione del rischio globale per l'interessato permetterà in episodi di *data breach* come quelli esaminati, che stanno colpendo un enorme numero di persone, in un momento storico così difficile come quello che stiamo tutti, purtroppo, attraversando.



Avv. Giovanni PIAZZA - Milano
(Componente del Direttivo Nazionale)
e




Avv. Francesco COCCHI (Firenze)



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: *in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

STRUTTURA. SEDI: *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

-
- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
 - o **Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0**
 - o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

✚ VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

✚ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
